

mitato centrale antitubercolare la situazione di bilancio del fondo colla specificazione degli articoli secondo le diverse specie di erogazioni.

Essa dovrà inoltre raccogliere tutte le notizie statistiche riguardanti la tubercolosi di guerra seguendo le direttive fornite dalla Direzione generale di sanità e dal Comitato centrale antitubercolare.

Art. 10.

Le spese normali di amministrazione per il funzionamento del fondo sono a carico della Cassa nazionale assicurazioni sociali. Le somme eventualmente residuanti dopo provveduto agli invalidi per tubercolosi di guerra, saranno devolute ad altre esigenze della lotta antitubercolare in genere.

Art. 11.

All'applicazione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con Regio decreto, sentito il Comitato centrale antitubercolare, il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.

Art. 12.

La presente legge entrerà in vigore alla data che sarà stabilita con Regio decreto, ma non oltre tre mesi dalla data della sua pubblicazione.

Art. 13.

Al momento della pubblicazione della presente legge verranno emanate anche le disposizioni transitorie idonee a tutelare gl'interessi dei tubercolosi di fronte alla legge sulle pensioni, fintanto che non funzionino gli istituti di cura, assistenza e profilassi, considerati nel presente disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO DE CAPITANI D'ARZAGO. — *Incremento della educazione fisica.*

Art. 1.

In ogni comune del Regno è istituito un campo da giuoco con annessa palestra.

I comuni aventi un numero minore di 1000 abitanti, si dovranno associare al comune più vicino.

Art. 2.

In ogni comune del Regno è pure istituita la Commissione per l'incremento dell'educazione fisica.

Ne fanno parte il sindaco, che ne è il presidente, il medico locale ed il maestro di scuola che dall'assessore della pubblica istruzione sarà all'uopo sciolto; la completano altri quattro membri nominati dal Consiglio comunale che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per una sol volta.

Art. 3.

In ogni capoluogo di provincia è costituita la Commissione provinciale per l'incremento dell'educazione fisica. Il prefetto ne è il presidente e ne fanno parte oltre al provveditore degli studi sette membri, tre dei quali nominati dal Consiglio provinciale e quattro scelti dal prefetto fra gli esperti nella provincia, di disciplina di educazione fisica. I membri della Commissione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per una sol volta.

Art. 4.

Funzione della Commissione comunale è quella di dare incremento a tutte le forme di educazione fisica, mantenendo attivo il campo di giuoco e la palestra, ed incoraggiando ogni manifestazione ginnica; essa Commissione sarà in diretto e costante rapporto colla Commissione provinciale.

Art. 5.

Funzione della Commissione provinciale è quella di coordinare le iniziative locali, e di avviare continui rapporti fra i centri comunali rappresentati dalle Commissioni di cui all'articolo precedente, e le associazioni ginnico-sportive della provincia e del Regno.

Art. 6.

Le spese per l'impianto dei campi da giuoco e delle palestre saranno a carico del rispettivo comune integrate da un concorso della provincia e del Governo nella misura che verrà stabilita dall'apposito regolamento.

Art. 7.

La applicazione della presente legge, per la espletazione del programma, e le norme per quanto riflette l'obbligo della frequenza della popolazione scolastica, nei campi da giuoco e nelle palestre, come pure le modalità per lo stanziamento dei contributi di cui al precedente articolo, verranno stabilite dall'apposito regolamento.